



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"  
LA SPEZIA

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

7 5 0      1 1 AGO. 2016  
Delibera n.      del

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI

su proposta del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure  
e  
del Direttore della Struttura Complessa URP e Attività Ospedale -Territorio

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: rinnovo contratto con la Casa di Cura Alma Mater per l'erogazione di prestazioni sanitarie. Periodo 1/1/2016 - 31/12/2016

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: importo € 6.280.000,00

di cui a carico del corrente esercizio:

Assistenza ospedaliera fuori regione: € 990.000,00  
Aut. 2016/11/72 - C.E. 135005025001  
DH fuori regione: € 990.000,00  
Aut. 2016/11/73 - C.E.135010025001  
Prestazioni ambulatoriali fuori regione: € 1.320.000,00  
Aut. 2016/11/74 - C.E. 135020031001  
Assistenza ospedaliera residenti: € 940.000,00  
Aut. 2016/11/75 - C.E. 135005017004  
DH residenti: € 940.000,00  
Aut. 2016/11/76 - C.E. 135010017004  
Prestazioni ambulatoriali residenti: € 1.100.000,00  
Aut. 2016/11/77 - C.E. 135020023004

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;

ATTESO che, qualora l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso sia effettuato da soggetti accreditati, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", per l'erogazione di prestazioni sanitarie, si avvale da tempo dell'attività di strutture private accreditate sia regionali che extraregionali;

DATO ATTO INOLTRE che l'Azienda, con deliberazione n. 525 dell'8/6/2012 aveva approvato la sottoscrizione con la Casa di Cura ALMA MATER di una convenzione triennale per prestazioni sanitarie in regime di ricovero ed ambulatoriale, comprensive di interventi chirurgici ambulatoriali e attività specialistica ambulatoriale, erogate ai propri utenti, venuta a scadenza il 31/03/2015 e successivamente prorogata con deliberazioni n. 377 del 14/5/2015 e n. 620 del 23/7/2015 per l'anno 2015;

CONSIDERATO che detta Struttura, ubicata in Comune di La Spezia, titolare di accreditamento rilasciato con Deliberazione della Regione Liguria n° 277 del 18/03/2011 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/99, in fase di rinnovo, ha dichiarato la propria disponibilità a mantenere il rapporto di collaborazione in atto;

RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo della convenzione scaduta e di acquistare nell'anno 2016 i seguenti volumi di prestazioni:

MDC	DRG	D.M.	Descrizione	n. casi
2	039	13.41J	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	620
5	119	38.69J 38.59J	Altra asportazione di vene... Legatura di vene e stripping	50
	Da 159 a162	53.00J 53.21J 53.41Jj	Riparazione monolaterale di ernia inguinale Riparazione monolaterale di ernia crurale Riparazione di ernia ombelicale	70
	503		Interventi su ginocchio senza Diagnosi principale d'infezione	250
	544 545		Revisione / Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	90

DATO ATTO che le tariffe che verranno applicate dalla Struttura sono:

1) attività in regime di ricovero:

verranno applicate le tariffe regionali previste dalla Delibera n. 1353 del 31/10/2014 e s.m.i., con un valore economico massimo annuale di attività programmata per i soli residenti nel territorio dell'Azienda pari a € 1.880.000,00;

2) attività specialistica ambulatoriale/interventi chirurgici ambulatoriali:

Per ogni esame effettuato verrà riconosciuta la tariffa indicata nella D.G.R. 957/2013, così come modificata dalla D.G.R. 1041 del 29/9/2015; per la chirurgia ambulatoriale saranno applicate le tariffe del nomenclatore vigente; il tutto con un valore economico massimo annuale di attività programmata per i soli residenti nel territorio dell'Azienda pari a € 1.100.000,00;

3) prestazioni erogate a pazienti fuori regione:

verranno applicate le tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 2) con un valore economico massimo annuale di attività programmata pari a € 3.300.000,00, in attesa di indicazioni regionali;

Tanto premesso

### IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 29.7.2016;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario facenti funzioni;

### DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare e sottoscrivere con la Casa di Cura Alma Mater il contratto allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, avente validità annuale a decorrere dall'1/1/2016, per l'erogazione agli utenti dell'Azienda delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ed ambulatoriale, comprensive di interventi chirurgici ambulatoriali e attività specialistica ambulatoriale, di seguito indicate:

MDC	DRG	D.M.	Descrizione	n. casi
2	039	13.41J	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	620
5	119	38.69J 38.59J	<u>Altra asportazione di vene...</u> Legatura di vene e stripping	50
	Da 159 a162	53.00J 53.21J 53.41Jj	Riparazione monolaterale di ernia inguinale Riparazione monolaterale di ernia crurale Riparazione di ernia ombelicale	70
	503		Interventi su ginocchio senza Diagnosi principale d'infezione	250
	544 545		Revisione / Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	90

3) di dare atto che le tariffe che verranno applicate dalla Struttura sono:

a) attività in regime di ricovero:

verranno applicate le tariffe regionali previste dalla Delibera n. 1353 del 31/10/2014 e s.m.i., con un valore economico massimo annuale di attività programmata per i soli residenti nel territorio dell'Azienda pari a € 1.880.000,00;

b) attività specialistica ambulatoriale/interventi chirurgici ambulatoriali:

Per ogni esame effettuato verrà riconosciuta la tariffa indicata nella D.G.R. 957/2013, così come modificata dalla D.G.R. 1041 del 29/9/2015; per la chirurgia ambulatoriale saranno applicate le tariffe del nomenclatore vigente; il tutto con un valore economico massimo annuale di attività programmata per i soli residenti nel territorio dell'Azienda pari a € 1.100.000,00;

c) prestazioni erogate a pazienti fuori regione:

verranno applicate le tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 2) con un valore economico massimo annuale di attività programmata pari a € 3.300.000,00;

4) di dare atto inoltre che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata a carico del Bilancio Aziendale;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

#### I PROPONENTI

Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero  
del Levante Ligure  
(Dottoressa Decia CARLUCCI)

Il Direttore della Struttura Complessa URP  
e Attività Ospedale - Territorio  
(Dottoressa Laura PIERAZZINI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

#### PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa  
Gestione delle Risorse  
Economiche e Finanziarie  
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
(Dottoressa Decia CARLUCCI)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dottor Andrea CONTI)

Estensore del provvedimento: dott.ssa Paola Ardigò

Delibera n. 750 del 11 AGO. 2016 composta di n. 4 pagine e n. 1 allegato

# Contratto tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" e la Casa di Cura "Alma Mater" per l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai livelli di assistenza sanitaria

TRA

Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", con sede in La Spezia, Via Fazio, n. 30, P.I. 00962520110, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Andrea CONTI, nato a Milano il 04/02/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell' Azienda, d'ora innanzi indicata anche come "Azienda"

E

Casa di Cura "Alma Mater", sita in La Spezia, Corso Nazionale, 342, avente sede legale a Pisa, Via Sant'Antonio, n. 75, P.I.00245750500 nella persona della sua Legale rappresentante Suor Daniela al secolo Celestina SABATINO nata a San Marco in Lamis (FG) il 03/02/1940 e domiciliata per la carica presso la sede legale della Casa di Cura, d'ora innanzi indicata semplicemente come "Casa di Cura"

PREMESSO

- Che la Casa di Cura risulta accreditata con Delibera della Regione Liguria n° 277 del 18/03/2011 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/99 per l'erogazione di prestazioni sanitarie medico chirurgiche :

<i>Regime di ricovero</i>	<i>Specialistica ambulatoriale</i>	
Chirurgia generale	Anestesia e rianimazione	Angiologia
Ortopedia	Cardiologia	Chirurgia generale
Oculistica	Malattie endocrine	Oculistica
	Ortopedia e traumatologia	Oncologia
	Pneumologia	Ostetricia e ginecologia
	Endoscopia	Radiologia e diagnostica per immagini
		Urologia

- Il Decreto del Ministero della Salute 2/4/2015, n. 70, definisce in modo uniforme per l'intero territorio nazionale gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera;
- Che la Casa di Cura ha avviato le procedure per l'adeguamento della propria struttura, al fine di rispondere agli standard strutturali, organizzativi, tecnologici, qualitativi e di sicurezza normativamente previsti;
- Che, considerato il ruolo fino ad oggi svolto dalla Casa di Cura, ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'Azienda

intende continuare ad avvalersi delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura medesima;

- Che la presenza della struttura è da intendersi quale risorsa per il Servizio Sanitario Nazionale e che la sua attività deve essere integrata con quella dell'Azienda secondo il principio di soddisfazione dei bisogni dei malati e della erogazione di prestazioni di qualità, privilegiando la complementarità e l'integrazione delle attività;
- che tra l'Azienda e la Casa di Cura vengono definiti i seguenti programmi di integrazione dei servizi di seguito specificati per perseguire gli obiettivi indicati dalla Regione Liguria con Delibera n. 935 del 05/08/2005;
  - Riduzione delle liste di attesa ed integrazione dei percorsi assistenziali;
  - Raggiungimento degli obiettivi minimi di produzione dei DRG ritenuti "strategici" al fine di recuperare la "fuga" verso le regioni limitrofe;
- Che detti obiettivi e programmi trovano applicazione secondo le modalità fissate nel presente accordo, nelle more della conclusione del processo riorganizzativo in corso;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### ARTICOLO 1 (Oggetto del contratto)

Le parti con il presente contratto determinano il volume massimo di prestazioni, le modalità di assistenza e le tipologie di attività che la Casa di Cura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento alla accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.

Analogamente vengono definite le prestazioni che l'Azienda garantisce alla Casa di Cura in quanto necessarie per lo svolgimento dell'attività clinica della Casa di Cura medesima.

##### ARTICOLO 2 (Prestazioni erogabili ed obiettivi strategici)

La Casa di Cura eroga:

- a) Prestazioni di ricovero e cura a ciclo continuativo (degenza ordinaria) e a ciclo diurno (Day Surgery - One Day Surgery) come da D.G.R. 1353 del 31.10.2014 "Adozione, ai sensi del D.M. 18.10.2012, delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza. Aggiornamento tariffe di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale" e s.m.i., nelle branche specialistiche di Chirurgia generale, Ortopedia ed Oculistica;

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e chirurgia ambulatoriale nelle branche specialistiche di: Angiologia, Chirurgia vascolare, Oculistica, Ortopedia, Cardiologia, Ginecologia, Chirurgia, Radiologia e diagnostica per immagini come da

D.G.R. 957 del 30/07/2013 "Remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica. Adeguamento delle tariffe al D.M. 18/10/2012" e s.m.i. e da catalogo unico regionale per le prestazioni sanitarie di cui alla D. G. R. n. 1308 del 24.10.2013 "Approvazione del catalogo unico regionale delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogabili sul territorio ligure" e s.m.i. e in conformità alle D. G. R. n. 1795/2005, n. 85/2007, n. 1222/2011, n. 714/2012, n. 1746/2014 e s.m.i.

Gli obiettivi strategici individuati sono:

MDC	DRG	D.M.	Descrizione	n. casi
2	039	13.41J	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	<b>620</b>
5	119	38.69J 38.59J	<u>Altra asportazione di vene...</u> Legatura di vene e stripping	<b>50</b>
	Da 159 a162	53.00J 53.21J 53.41Jj	Riparazione monolaterale di ernia inguinale Riparazione monolaterale di ernia crurale Riparazione di ernia ombelicale	<b>70</b>
	503		Interventi su ginocchio senza Diagnosi principale d'infezione	<b>250</b>
	544 545		Revisione / Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	<b>90</b>

L'Azienda si riserva di proporre e valutare con la Casa di Cura ulteriori eventuali obiettivi entro il mese di luglio.

### ARTICOLO 3 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

La Casa di Cura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97 e dalla L.R. Liguria 20/99.

La Casa di Cura si impegna altresì ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla Regione ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelli previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2/4/2015, n. 70.

La Casa di Cura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria.

L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Casa di Cura. Al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Casa di Cura, apposito verbale.

**ARTICOLO 4**  
(Sistema tariffario)

L'attività che la Casa di Cura si impegna ad assicurare è così definita:

**1. Attività in regime di ricovero**

L'Azienda corrisponderà alla Casa di Cura, per le prestazioni rese ai propri utenti e ai residenti fuori regione, le tariffe regionali previste dalla Delibera n. 1353 del 31/10/2014 e s.m.i. della Regione Liguria per le prestazioni in regime di ricovero.

Viene individuato in € **1.880.000,00** (unmilioneottocentottantamila/00 euro) il valore economico massimo annuale di attività programmata (ricoveri) per i soli residenti nel territorio della Azienda Sanitaria Locale n° 5 "Spezzino".

Non rientrano nel budget sopraindicato le prestazioni erogate ad assistiti residenti fuori regione.

**2. Attività specialistica ambulatoriale/ Interventi chirurgici ambulatoriali**

Viene individuato in € **1.100.000,00** (unmilionecentomila/00 euro) il volume economico massimo di attività programmata ambulatoriale erogabile ai soli residenti nel territorio dell'Azienda:

<b><i>Branca Specialistica</i></b>	<b><i>Accesso</i></b>	<b><i>Totale volume economico</i></b>
Angiologia ed Oculistica	CUP	€ 1.100.000,00
Radiologia, Ecografie		
Chirurgia- ortopedia		
Ginecologia		
Cardiologia		
Chirurgia ambulatoriale	Diretto	

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale non ad accesso diretto saranno prenotate attraverso il CUP aziendale all'interno delle apposite agende.

Per ogni prestazione effettuata viene riconosciuta la tariffa indicata nella D.G.R. 957/2013 e s.m.i.

Per la chirurgia ambulatoriale saranno applicate le tariffe del nomenclatore vigente.

Non rientrano nel budget sopraindicato le prestazioni erogate ad assistiti non residenti il cui valore, addebitato all'Azienda, verrà compensato all'interno della mobilità intraregionale.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale devono essere prescritte nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 9/12/2015 "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale".

### **3. Prestazioni erogate a pazienti extra regionali**

Non rientrano nei budget indicati ai precedenti punti 1. e 2. le prestazioni erogate ad assistiti non residenti il cui valore, addebitato all'Azienda, verrà compensato all'interno della mobilità interregionale.

Si conviene di stabilire un tetto economico annuo, per i pazienti residenti in altre regioni, per le prestazioni di cui al presente articolo, punti 1 e 2, in € **3.300.000,00**.(Tremilionitrecentomila//00).

#### ARTICOLO 5

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni)

La Casa di Cura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Per quanto riguarda la disciplina da applicare in merito al debito informativo, alle modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, alle modalità di effettuazione dei controlli ed al sistema Aziendale per il miglioramento della qualità, si applica:

- Per l'attività di ricovero: quanto indicato nelle specifiche tecniche per l'invio dei dati SDO Versione Novembre 2014.1.0 ed eventuali successive modifiche emanate dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria;
- Per la specialistica ambulatoriale: quanto indicato nelle specifiche tecniche per l'invio del tracciato ST Versione Novembre 2015.1.0 ed eventuali successive modifiche emanate dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria.

I tracciati SDO e ST dovranno essere trasmessi alla Struttura Complessa SIA utilizzando lo stesso tracciato record usato dall'Azienda, improrogabilmente entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, per la trasmissione in Regione. Sarà cura della Struttura Complessa SIA scaricare alla Casa di Cura gli output di Regione per le verifiche e correzioni di competenza.

La Casa di Cura trasmetterà, di norma entro sette giorni lavorativi del mese successivo, tutta la documentazione sanitaria al Direttore Medico di Presidio e tutta la documentazione contabile alla Struttura Complessa Amministrativa competente, nelle tipologie e con le modalità che verranno concordate tra le parti con eventuale facoltà di differimento del termine.

#### ARTICOLO 6

(Fatturazione elettronica e Pagamenti)

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'Azienda, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse con cadenza mensile, provvede:

- Al pagamento delle spettanze dovute alla Casa di Cura nella misura del 100% dell'importo di prima valorizzazione di tutte le schede di dimissione ospedaliera (SDO) salvo successiva verifica e conguaglio;
- Al pagamento delle spettanze dovute per l'erogazione di tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali regolarmente rendicontate deducendo gli importi introitati a titolo di partecipazione alla spesa.

#### ARTICOLO 7

(Prestazioni sanitarie erogate dall'Azienda)

L'Azienda si impegna ad assicurare, a richiesta della Casa di Cura, nel rispetto delle condizioni fissate, le prestazioni di seguito specificate.

#### **A. SERVIZIO TRASFUSIONALE**

##### **a) Cessione di sangue ed emocomponenti**

L'Azienda, attraverso il Servizio Emotrasfusionale, fornisce alla Casa di Cura il sangue e gli emocomponenti necessari all'attività clinica della Casa di Cura medesima.

L'art. 1 del Decreto Ministero della Sanità 1° settembre 1995 "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non, dotate di frigo emoteche" dispone che per le case di cura private dotate di frigo emoteche le attività trasfusionali siano regolate da apposita convenzione con l'azienda sanitaria presso la quale insiste la struttura trasfusionale pubblica territorialmente competente. La convenzione, che verrà sottoscritta tra le parti e alla quale si rimanda, conforme allo schema tipo allegato al decreto medesimo, disciplinerà tutte le attività connesse alla assegnazione, conservazione e distribuzione di sangue umano e dei suoi componenti, al sistema urgenza/emergenza e all'attività di medicina trasfusionale.

## **b) Esami di laboratorio**

L'Azienda si impegna ad eseguire sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della Casa di Cura ai propri assistiti, sulla base dei protocolli operativi vigenti, i seguenti esami:

1. Determinazione del gruppo sanguigno A, B, 0, fattore Rh ed altri sistemi gruppo ematici, se necessario;
2. Ricerca, identificazione e, se necessario, titolazione di anticorpi irregolari;
3. Prove di compatibilità;
4. Esami di immunoematologia;
5. Esami di virologia e Biologia Molecolare (HCV RNA, HBV DNA, HIV RNA, genotipizzazione HBV e sequenziamento HIV).

Il prezzo di cessione del sangue e degli emocomponenti sarà regolamentato secondo l'allegato 1 dell'accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome" del 20/10/2015 (Rep. Atti 168/csr)

Gli esami di laboratorio del servizio trasfusionale e del servizio di patologia clinica saranno fatturati alle tariffe di cui al vigente Nomenclatore tariffario regionale con l'applicazione dello sconto del 10%.

## **B. SERVIZIO PATOLOGIA CLINICA**

L'Azienda si impegna ad eseguire gli esami richiesti dalla Casa di Cura mediante l'impiego di proprio personale in servizio presso il proprio Laboratorio Analisi ed all'utilizzo di adeguate, quanto idonee, attrezzature in dotazione allo stesso.

La Casa di Cura provvederà alla richiesta degli esami di routine ed urgenti tramite l'utilizzo dei programmi messi a disposizione dall'Azienda ed all'invio dei campioni e del materiale da esaminare negli orari concordati.

Le modalità di imballaggio utilizzate dal personale della Casa di Cura ed il trasporto dei campioni biologici saranno effettuati secondo le indicazioni descritte dalla Circolare del Ministero della Sanità n°3 del 8 maggio 2003.

I referti saranno trasmessi, appena firmati, tramite i programmi informatici aziendali. La Casa di Cura conserverà il referto in modalità cartacea, mentre la conservazione digitale sarà a carico dell'Azienda.

Il personale tecnico e laureato del Servizio di Laboratorio dello Stabilimento Ospedaliero S. Andrea sarà a disposizione ogni giorno ferialmente dalle ore 8,00 alle 14,00,

- I. Per soddisfare ogni esigenza della Casa di Cura, dallo stato di lavorazione del singolo esame all'approfondimento clinico;
- II. Per la fornitura di contenitori e altro materiale monouso specifico per la predisposizione dei campioni, quale provette, tamponi ecc.;

L'Azienda s'impegna, su richiesta della Casa di Cura, a trasmettere l'esito del Controllo di Qualità Esterno (VEQ) e del Controllo di Qualità Interno (CQI) relativo agli esami effettuati. A richiesta motivata della Casa di Cura, l'Azienda invierà anche gli esiti dei controlli prima richiamati svolti su esami non ricompresi tra quelli richiesti dalla Casa di Cura, ma comunque erogabili dal Servizio di Laboratorio.

L'Azienda provvederà alla fatturazione delle sole prestazioni analitiche effettuate alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al D.G.R. 1041/15, ribassate della percentuale del 10% per cento e fornirà, senza alcun addebito il materiale previsto al punto II.

#### ARTICOLO 8 (Attività di riabilitazione)

La Casa di Cura dovrà segnalare i pazienti residenti nell'ASL n.5 Spezzino che necessitano di un ciclo di riabilitazione post intervento (DRG 544, 545) alla Struttura Complessa Terapia Fisica e Riabilitazione, la quale provvederà alla valutazione di ciascun caso ed all'individuazione del percorso riabilitativo da avviare.

#### ARTICOLO 9 (Clausola a garanzia per il trattamento dei dati)

La Casa di Cura è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti ai quali la Casa di Cura stessa eroga prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, non veicolate attraverso il CUP, per conto dell'Azienda.

Nello svolgimento delle attività concordate, la Casa di Cura dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evadere le richieste e dandone comunicazione all'Ufficio Privacy dell'Azienda.

La Casa di Cura nulla oppone, limitatamente alle attività di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto veicolate attraverso il CUP, ad essere designata da parte della Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

La Casa di Cura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula della presente convenzione.

In virtù di tale nomina, la Casa di Cura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi

alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

In ogni caso la Casa di Cura s'impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall'Azienda.

L'Azienda nulla oppone, limitatamente alle attività di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto di cui al precedente articolo 7, ad essere designata da parte della Casa di Cura, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

In virtù di tale nomina, l'Azienda si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

#### ARTICOLO 10 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall' articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla parte inadempiente che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'altra parte le proprie controdeduzioni.

Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.

Resta altresì ferma la facoltà per entrambe i contraenti di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- In caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio;
- In caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere;
- In caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione;
- In caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
- In caso di grave e reiterato mancato rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- In caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancata concessione dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- In caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 5;

- In caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
- In caso di confisca dell'attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell'attività.

Resta salvo il diritto delle parti al risarcimento degli eventuali danni patiti.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di novanta giorni.

Detto preavviso può essere omissivo dall'Azienda in caso di eventi imprevedibili determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

#### ARTICOLO 11 (Controversie)

Le inadempienze al presente contratto saranno contestate formalmente alla parte inadempiente che, nel termine di giorni trenta, potrà far pervenire all'altra parte le proprie controdeduzioni. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenuta fino a recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 90 (novanta) giorni a mezzo lettera raccomandata.

In caso di persistente inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Azienda, con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anticipatamente il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell'Azienda dei crediti già maturati e debitamente documentati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

#### ARTICOLO 12 (Foro competente)

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

#### ARTICOLO 13 (Durata)

Il presente contratto ha validità annuale a decorrere dall'1/1/2016 nelle more della conclusione delle procedure avviate dalla Casa di Cura per l'adeguamento della Struttura agli standard previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2/4/2015, n. 70.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari ovvero siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti s'impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare ed integrare il contratto medesimo.

In tali casi le parti hanno facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte.

#### ARTICOLO 14

(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Il presente contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie per l'attività svolta dalla Casa di Cura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'Azienda pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi o manlevata parzialmente L'Azienda nel caso in cui l'evento sia stato provocato da colpa concorrente per le prestazioni fornite dall'Azienda stessa di cui all'art.7.

Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Spezia, li

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
N.5 "SPEZZINO"

Dottor Andrea CONTI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
CASA DI CURA "ALMA MATER"

Suor Daniela SABATINO